



COMUNE DI OLBIA

Segreteria Generale

Regolamento per il controllo delle società partecipate

**ai sensi dell'art. 147-quater del Dlgs. 267/2000
agg.to alle disposizione del Dlgs. 175/2016 e s. m. i.**

**Approvato con deliberazione di CC n. 125 del 19/12/2014
Agg.to con deliberazione di CC n. 148 del 19/12/2017**



COMUNE DI OLBIA

Sommario

TITOLO PRIMO	4
(DISPOSIZIONI GENERALI).....	4
Articolo 1 (Oggetto e finalità)	4
Articolo 2 (Soggetti destinatari)	4
Articolo 3 (Principi generali)	5
TITOLO SECONDO	6
(SOCIETÀ CONTROLLATE)	6
CAPO PRIMO.....	6
(Disposizioni inerenti i componenti degli organi societari delle Società in House providing)	6
Articolo 4 (nomina componenti organi societari)	6
Articolo 5 (Trattamento delle informazioni societarie e tutela della riservatezza)	6
Articolo 6 (Remunerazione degli amministratori, dei dirigenti e limiti massimi del trattamento economico omnicomprensivo per rapporti di lavoro dipendente o autonomo)	7
Articolo 7 (Interessi degli amministratori e operazioni con parti correlate).....	7
Articolo 8 (Selezione e valorizzazione del personale e conferimento incarichi)	7
Articolo 9 (Obblighi di trasparenza).....	7
Articolo 10 (Revisione legale dei conti)	8
CAPO SECONDO	8
(Controlli).....	8
Articolo 11 (Sistema di controlli)	8
Articolo 12 (Comitato di coordinamento delle società partecipate).....	8
Articolo 13 (Indirizzi strategici).....	9
Articolo 14 (Piano di Gestione e documenti previsionali)	9
Articolo 15 (Struttura dedicata ai rapporti con le società partecipate)	10



COMUNE DI OLBIA

Articolo 16 (Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici e sul mantenimento degli equilibri finanziari)	10
Articolo 17 (Principali obblighi di informazione e segnalazione)	10
Articolo 18 (Verifica degli scostamenti rispetto agli obiettivi gestionali).....	11
Articolo 19 (Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici e sui risultati della gestione)	11
CAPO TERZO	11
(Sistema informativo).....	11
Articolo 20 (Sistema di rilevazione informativo).....	11
Articolo 21 (Principi contabili per il bilancio consolidato).....	12
Articolo 22 (Rilevazione della qualità dei servizi).....	12
CAPO QUARTO.....	12
(Sanzioni)	12
Articolo 23 (Sanzioni).....	12
TITOLO TERZO.....	13
(ALTRE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE).....	13
Articolo 24 (Controllo sulle altre società partecipate)	13
TITOLO QUARTO	13
(DISPOSIZIONE FINALI E TRANSITORIE)	13
Articolo 25 (Disposizioni finali)	13
Articolo 26 (Disposizione transitorie)	13



COMUNE DI OLBIA

TITOLO PRIMO

(DISPOSIZIONI GENERALI)

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. Con il presente Regolamento il Comune di Olbia definisce, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 147 *quater* del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e del Decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 "Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica" e s.m.i., un sistema di controlli sulle società non quotate cui partecipa, diversificato a seconda del grado di controllo, allo scopo di verificarne l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la corretta e coerente gestione rispetto alle linee strategiche stabilite dall'Amministrazione Comunale.

2. A tal fine il presente Regolamento è rivolto a disciplinare:

- a) le procedure volte alla definizione e assegnazione degli indirizzi e degli obiettivi cui devono tendere le società partecipate dall'Ente, nonché all'attivazione di un sistema di monitoraggio che consenta l'individuazione e analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e l'individuazione delle opportune azioni correttive;
- b) la costituzione e l'organizzazione di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e le società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, delineando la tipologia di informazioni che gli organi societari sono tenuti a fornire all'Amministrazione per il monitoraggio periodico;
- c) le procedure di individuazione e le norme di comportamento rivolte ai rappresentanti del Comune all'interno degli organi delle società partecipate (amministratore unico/CDA, Collegio Sindacale e Revisore Legale);
- d) le procedure e regole omogenee ed uniformi a cui le società dovranno attenersi nel rispetto delle finalità specificatamente indicate nel presente Regolamento;
- e) il rispetto della normativa di cui alla L. 190/2012 e al Dlgs 33/2013 e s.m.i. (anticorruzione trasparenza).

Articolo 2 (Soggetti destinatari)

1. Il presente Regolamento si applica alle società di capitali partecipate non quotate, del Comune di Olbia, le quali si distinguono in:

- a) società controllate dal Comune di Olbia;
- b) altre società partecipate.

2. Ai fini del presente Regolamento si definiscono società controllate, le società di capitali di cui il Comune dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.



COMUNE DI OLBIA

3. Le modalità, la frequenza e l'incisività dei controlli posti in essere si differenziano pertanto in relazione alla tipologia di partecipazione del Comune di Olbia, come meglio indicato al comma 1°.

4. I soggetti destinatari delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono gli amministratori, i sindaci, i revisori legali delle società, i quali, al momento della loro nomina o assunzione dell'incarico si impegnano a rispettare e far rispettare per tutta la durata della carica o del rapporto di lavoro le disposizioni e i principi del presente Regolamento.

5. Con riferimento alle società controllate da più enti locali, il Sindaco e la Giunta concordano con gli altri soci pubblici, il sistema dei controlli e le sue modalità di attuazione.

Articolo 3 (Principi generali)

1. Le società controllate dal Comune di Olbia uniformano la loro attività alle disposizioni del presente Regolamento. A tal fine le società, qualora necessario, procederanno ad uniformare i loro statuti, regolamenti interni, le loro procedure ai contenuti del presente documento.

2. Le altre società partecipate sono tenute al rispetto dei principi enunciati nel presente regolamento.



COMUNE DI OLBIA

TITOLO SECONDO

(SOCIETÀ CONTROLLATE)

CAPO PRIMO

(Disposizioni inerenti i componenti degli organi societari delle Società in House providing)

Articolo 4 (nomina componenti organi societari)

1. I componenti degli organi societari (amministratore unico/CDA, collegio sindacale e revisore legale) devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia, nonché i requisiti prescritti da apposita delibera di Consiglio Comunale, avente ad oggetto gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.
2. Essi sono individuati dal Sindaco, previa procedura ad evidenza pubblica, a seguito di valutazione del curriculum vitae.
3. L'organo amministrativo è composto di norma da un amministratore unico, salvo quanto disposto dall'art. 11, comma 3, del Dlgs 175/2016 e s.m.i..
4. Gli organi societari, qualora abbiano composizione collegiale, sono costituiti nel rispetto di quanto previsto dalla L. 120/2011 in materia di parità di accesso.
5. Restano ferme le disposizioni in materia di incandidabilità ed inconfiribilità degli incarichi di cui al Dlgs 39/2013.

Articolo 5 (Trattamento delle informazioni societarie e tutela della riservatezza)

1. Gli amministratori, i sindaci e i revisori legali delle società controllate dal Comune di Olbia, assicurano la corretta gestione delle informazioni societarie e curano la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti la società, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate. Sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento del loro incarico.
2. Le società assicurano la riservatezza e la sicurezza delle informazioni in proprio possesso e l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali.
3. Nel rispetto delle vigenti normative sulla tutela della riservatezza, ciascun consigliere comunale ha accesso a tutte le informazioni riguardanti la gestione della società secondo le modalità previste dall'art. 20 dello Statuto del Comune di Olbia.



COMUNE DI OLBIA

Articolo 6 (Remunerazione degli amministratori, dei dirigenti e limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo per rapporti di lavoro dipendente o autonomo)

1. La remunerazione degli amministratori è stabilita nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nei limiti previsti dall'Amministrazione.
2. Nel rispetto di tali vincoli, una quota variabile della remunerazione degli amministratori delle società controllate, individuata nell'atto di nomina, può essere direttamente collegata a responsabilità strategiche e agli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società.
3. Le informazioni relative alla remunerazione degli amministratori sono inserite sulla pagina Internet istituzionale della Società, di cui al successivo articolo 9.

Articolo 7 (Interessi degli amministratori e operazioni con parti correlate)

1. L'organo di amministrazione delle società adotta misure volte ad assicurare che le operazioni nelle quali un amministratore della società sia portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi, vengano compiute in modo trasparente, individuando idonee soluzioni operative.

Articolo 8 (Selezione e valorizzazione del personale e conferimento incarichi)

1. Le società controllate dal Comune di Olbia stabiliscono con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del Dlgs 165/2001; in caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione l'articolo 35, comma 3, del Dlgs 165/2001.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 e le informazioni relative al reclutamento del personale e al conferimento degli incarichi sono pubblicate sulla pagina Internet della Società, di cui al successivo articolo 9, nei limiti delle disposizioni a tutela della riservatezza.
3. Le società controllate dal Comune di Olbia effettuano le assunzioni di personale sulla base di un piano di fabbisogno annuale previamente concordato con l'Ente.
4. Le stesse attuano la valutazione e la valorizzazione del personale sulla base della corrispondenza dei profili del personale alle esigenze aziendali impegnandosi nella formazione dello stesso e favorendo la flessibilità nell'organizzazione del lavoro.

Articolo 9 (Obblighi di trasparenza)

1. Le società controllate dal Comune di Olbia garantiscono il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, in particolare curano la realizzazione e l'aggiornamento di un'apposita sezione nel proprio sito internet istituzionale dedicata alla pubblicazione delle informazioni prescritte dalla normativa vigente (L. 190/2012, Dlgs 33/2013 e Dlgs 175/2016 e s.m.i.) e nella rigorosa osservanza delle linee guida e determinazioni ANAC in materia di rispetto degli obblighi di trasparenza, pubblicità e



COMUNE DI OLBIA

imparzialità con riferimento alle attività e procedimenti posti in essere dalle società in controllo dell'Ente.

2. Sulla pagina Internet istituzionale di cui al comma 1 dovranno essere altresì pubblicati gli indirizzi e obiettivi strategici approvati dal Consiglio Comunale, e tutti gli atti adottati dagli Organi Collegiali del Comune di Olbia inerenti la gestione societaria.

Articolo 10 (Revisione legale dei conti)

1. La revisione legale dei conti delle società può essere esercitata da un revisore legale o da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge, ai sensi dell'articolo 2409 *bis* c.c. e ss. e del Dlgs 39/2010. 2. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

3. L'affidamento dell'incarico di revisione legale viene effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica.

4. Il soggetto che esercita l'attività di revisione:

- a) trasmette al Comune di Olbia gli atti ufficiali che è tenuto a redigere;
- b) si impegna a segnalare al socio Comune di Olbia qualsiasi irregolarità rilevata.

CAPO SECONDO

(Controlli)

Articolo 11 (Sistema di controlli)

1. Il Comune di Olbia definisce nell'ambito della propria autonomia organizzativa un sistema di controlli sulle società controllate dall'Amministrazione, non quotate in borsa, ai sensi dell'articolo 147 *quater* del Dlgs n. 267/2000.

2. Per dare attuazione a quanto previsto l'Amministrazione definisce preventivamente, in accordo con gli organi societari, gli obiettivi a cui deve tendere la società secondo standard qualitativi e quantitativi.

3. I risultati complessivi della gestione dell'Ente e delle aziende partecipate saranno rilevati mediante il bilancio consolidato redatto secondo il criterio di competenza economica, nei termini previsti dalla normativa vigente e del Regolamento di Contabilità vigente.

Articolo 12 (Comitato di coordinamento delle società partecipate)

1. E' istituito il "Comitato di coordinamento delle società partecipate" composto dal Sindaco, dall'Assessore al Bilancio, dagli Assessori competenti con riferimento ai servizi affidati, dal Segretario Generale e dal Dirigente del Settore Finanziario del Comune di Olbia. Il Comitato svolge funzioni di supervisione sulla programmazione economico-finanziaria delle società partecipate, in funzione del coordinamento con la programmazione dell'Ente, nonché di



COMUNE DI OLBIA

verifica sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici individuati dall'Amministrazione comunale.

2. Il "Comitato di coordinamento delle società partecipate" individua, con la partecipazione degli organi gestionali, gli indirizzi e gli obiettivi strategici che si intendono raggiungere in relazione a ciascuna società, ai fini della successiva approvazione degli stessi da parte del Consiglio Comunale.

3. Il Comitato di coordinamento delle società partecipate" è l'organo deputato alla verifica e validazione delle risultanze degli obiettivi per le finalità di cui all'articolo 6.

4. Il Comitato si avvale del supporto della struttura comunale per lo svolgimento delle proprie attività e, particolarmente, del personale dei settori affidatari dei servizi alle società partecipate.

Articolo 13 (Indirizzi strategici)

1. Il Consiglio Comunale, definisce preventivamente annualmente, gli indirizzi strategici a cui la società deve tendere nell'arco temporale del triennio. Tali indirizzi sono contenuti nell'apposita sezione del Documento Unico di Programmazione dell'Ente (DUP), relativo allo stesso periodo di riferimento.

2. Le risultanze a consuntivo saranno valutate in occasione della predisposizione del bilancio preconsuntivo di cui al successivo art. 19.

Articolo 14 (Piano di Gestione e documenti previsionali)

1. In conformità agli indirizzi di cui all'articolo precedente, le società controllate propongono al Comune di Olbia, di norma entro il 15 ottobre di ogni anno o altra tempistica stabilita dall'Ente, il Piano di Gestione contenente gli obiettivi operativi e strategici concordati con l'Amministrazione Comunale.

2. Il Piano di gestione, avente orizzonte temporale triennale, contiene:

a) il piano industriale o piano di gestione relativo alla programmazione societaria in tema di performance attese e organizzative, con l'indicazione degli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali concordati con l'ente;

b) il budget economico, con l'indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi;

c) il budget finanziario/patrimoniale annuale con l'indicazione delle previsioni di liquidità, fonti e impieghi, debiti e crediti;

d) il budget degli investimenti indicando per ciascun attività l'esercizio di attuazione e le relative modalità di copertura finanziaria;

e) una relazione che individui i principali fattori di rischio che possono compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività, che gravano sulle risorse umane utilizzate ovvero che possano determinare costi aggiuntivi anche derivanti da contenziosi;

f) il piano annuale delle assunzioni per l'anno successivo corredato da un'analisi dello sviluppo della società che giustifichi il fabbisogno e da una relazione sui costi del personale che dia evidenza dell'eventuale modifica del contratto collettivo di appartenenza, del salario accessorio inteso come assegni *ad personam*, benefit e straordinari.



COMUNE DI OLBIA

3. Il Piano di Gestione è corredato da un parere espresso dal collegio sindacale.

Articolo 15 (Struttura dedicata ai rapporti con le società partecipate)

1. Il Comune di Olbia si avvale di un'apposita struttura organizzativa interna allocata presso lo staff del Segretario Generale dedicata al rapporto ed al controllo delle società; tale struttura rappresenta altresì, lo strumento operativo del Comitato di Coordinamento di cui all'art.12: essa costituisce il punto di raccordo tra l'Amministrazione comunale e gli organi societari e tra i settori comunali che gestiscono affidamenti dei servizi pubblici locali, servizi strumentali e di interesse generale a società controllate e partecipate dall'Ente e gli organi gestionali di dette società.

2. La struttura assiste gli organi politici nell'elaborazione delle linee di indirizzo strategiche annualmente deliberate dal Consiglio Comunale per ciascuna società totalmente partecipata e controllata e ne attua il monitoraggio ed il controllo, avvalendosi della collaborazione dei referenti dei singoli settori.

Articolo 16 (Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici e sul mantenimento degli equilibri finanziari)

1. Entro il 10 luglio di ciascun anno le società controllate relazionano sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati, relativamente al primo semestre, e degli eventuali scostamenti affinché l'Amministrazione comunale assuma le necessarie azioni correttive.

2. La relazione si compone di un documento di rendicontazione riguardante i dati economici, patrimoniali e finanziari e le operazioni concluse con finalità di controllo strategico.

3. La relazione sull'andamento di gestione è corredata da un parere espresso del collegio sindacale.

4. L'organo consiliare, con deliberazione di cui all'articolo 193 del Dlgs. 267/2000, concernente la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio, avendo riguardo alla relazione suddetta, dà atto del permanere delle condizioni di solidità economico-patrimoniali in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente.

Articolo 17 (Principali obblighi di informazione e segnalazione)

1. Il presidente del collegio invia all'azionista, almeno quindici giorni prima delle assemblee dei soci che abbiano all'ordine del giorno operazioni di carattere straordinario o strategico, un proprio parere a corredo di una relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla base dell'operazione proposta.

2. Le società si impegnano, inoltre, al rispetto delle scadenze indicate dal presente Regolamento al fine di garantire al Comune di Olbia il raccordo con i propri documenti di programmazione e consuntivazione economico - finanziaria previsti dal D.Lgs. 267/2000 o di eventuali ulteriori obblighi previsti dalle disposizioni normative vigenti.



COMUNE DI OLBIA

Articolo 18 (Verifica degli scostamenti rispetto agli obiettivi gestionali)

1. La società controllata che si trovi nelle condizioni di non rispettare gli indirizzi strategici e gestionali, tali da pregiudicare gli equilibri complessivi dell'Ente, adotta apposita e motivata delibera e ne dà tempestiva comunicazione alla struttura comunale di cui all'articolo 15, che la sottopone alla valutazione del "Comitato di coordinamento delle società partecipate" per l'individuazione delle opportune misure correttive.

Articolo 19 (Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici e sui risultati della gestione)

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno le società predispongono una relazione finale sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati dal Comune di Olbia e sulle risultanze di preconsuntivo della gestione; ad essa è allegata la relazione sul governo societario di cui al comma 4 dell'art. 6 del Dlgs 175/2016.

2. Il Consiglio Comunale con l'approvazione del Rendiconto dà atto del grado di raggiungimento degli indirizzi strategici di cui all'articolo 13.

CAPO TERZO

(Sistema informativo)

Articolo 20 (Sistema di rilevazione informativo)

1. Per le attività di monitoraggio e controllo periodico sull'andamento delle società, al fine di garantire idoneo supporto della governance, il Comune di Olbia organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare:

- a) i rapporti finanziari tra ente proprietario e la società;
- b) la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società;
- c) i contratti di servizio;
- d) la qualità dei servizi;
- e) il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

2. Il sistema informativo è strumentale all'esercizio del controllo analogo sulle società in house, al controllo societario, al controllo economico finanziario e al controllo gestionale sulle società controllate.

3. Sulla base delle informazioni rilevate attraverso il sistema, il Comune di Olbia effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari per il bilancio dell'Ente.



COMUNE DI OLBIA

4. Il sistema informativo dovrà inoltre essere idoneo alla creazione di un data base per il bilancio consolidato, redatto secondo il criterio di competenza economica, secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento di Contabilità.
5. Al fine di agevolare e rendere omogenea la raccolta dei dati l'Amministrazione definisce un apposito sistema di reporting per facilitare il flusso informativo con le singole società.
6. Tutte le informazioni e le comunicazioni riguardanti le società sono trasmesse nei tempi e con le modalità indicati dal presente Regolamento o definite successivamente con separati provvedimenti.

Articolo 21 (Principi contabili per il bilancio consolidato)

1. Al fine di consentire il consolidamento dei dati economici e finanziari il Comune di Olbia e le società controllate dall'Ente si impegnano ad omogeneizzare le procedure contabili, nei tempi e nei termini indicati dalle disposizioni di legge, secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento di Contabilità.

Articolo 22 (Rilevazione della qualità dei servizi)

1. La rilevazione della qualità dei servizi viene attuata attraverso la verifica e la misurazione degli standard qualitativi e tecnici che le società si obbligano a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio. La rilevazione viene svolta dalle società di concerto con le strutture del Comune competenti per gli affidamenti dei servizi e il controllo delle partecipate, nei tempi dei dettagli operativi di ciascun contratto o convenzione o con altre modalità stabile in accordo tra Ente e società.

2. La Carta dei Servizi costituisce strumento di riferimento per la specificazione dei principi e degli standard cui deve essere uniformata l'erogazione del servizio, a tutela della qualità e dei bisogni dell'utenza di riferimento e a garanzia della partecipazione al processo di erogazione del servizio.

CAPO QUARTO

(Sanzioni)

Articolo 23 (Sanzioni)

1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento, nonché l'inosservanza degli indirizzi e delle direttive i cui contenuti siano espressamente qualificati di rilevante interesse dal socio Comune di Olbia, costituiscono giusta causa di revoca degli amministratori delle società controllate, ai sensi dell'articolo 2383 Codice Civile.
2. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società sono assoggettati alle responsabilità di cui all'art. 12 del Dlgs 175/2016 e ss.mm.ii.



COMUNE DI OLBIA

TITOLO TERZO

(ALTRE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE)

Articolo 24 (Controllo sulle altre società partecipate)

1. Il sistema dei controlli sulle altre società partecipate dal Comune di Olbia è esercitato, attraverso la leale collaborazione con i propri rappresentanti presso tali società, mediante la verifica dei rapporti finanziari con l'ente, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, anche al fine di compiere scelte di investimento, disinvestimento e razionalizzazione.

TITOLO QUARTO

(DISPOSIZIONE FINALI E TRANSITORIE)

Articolo 25 (Disposizioni finali)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le società controllate dal Comune di Olbia sono tenute a comunicare all'Ente la conformità dei loro statuti, regolamenti e procedure interne ai principi in esso contenuti. Delle suddette comunicazioni è informato il Consiglio Comunale.

Articolo 26 (Disposizione transitorie)

1. Il sistema dei controlli di cui ai Titoli secondo e terzo del presente Regolamento si avvia con una fase sperimentale di un anno a decorrere dalla data di approvazione dello stesso, ai fini di verificarne l'efficacia e la funzionalità.

2. Decorso il periodo previsto per la sperimentazione, il sistema dei controlli, sarà eventualmente adeguato sulla base degli esiti della fase di prima applicazione.